

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Arturo Perugini, Presidente f.f.; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(560) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PLUTINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Fata Morgana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' FATA MORGANA CALCIO A 5 (nota n. 9062/742pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).

rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Plutino, Presidente della Fata Morgana Calcio a 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU n. 798 del 18 Giugno 2010 (punti A.9 e B.1), e la stessa Società Fata Morgana, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00 della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco omologato, nonché della prova di insussistenze debitorie, così come previsto dal CU sopra indicato, per l'iscrizione al Campionato di Serie B;

rilevato che, alla riunione del 29 settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giuseppe Plutino, della sanzione della inibizione per mesi 1 e giorni 10 ed alla Società Fata Morgana della sanzione dell'ammenda di € 500,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giuseppe Plutino l'inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Società Fata Morgana Calcio a 5 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(561) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUIGI MANFREDINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Reggiana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD REGGIANA CALCIO A 5 (nota n. 9060/740pf10-11/LG/AM/pp del 25.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Gianluigi Manfredini, Presidente della Società Reggiana Calcio A 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A) 7. del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta, prevista dal punto A) 7. del citato C.U. per l'iscrizione al Campionato di Serie B;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Gianluigi Manfredini della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Gianluigi Manfredini l'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società ASD Reggiana Calcio A 5 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(562) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORDANO SANDONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Studio 4 ora ASD Futsal Bologna 2003) E DELLA SOCIETA' ASD STUDIO 4 ora ASD FUTSAL BOLOGNA 2003 (nota n. 9058/739pf10-11/LG/AM/pp del 25.5.2011).

rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giordano Sandoni, Presidente della ASD Studio 4, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU n. 798 del 18 Giugno 2010 (punti A.3, A.4, A.5, A.6, A.7), e la stessa ASD Studio 4 ora ASD Futsal Bologna 2003, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00 come previsto dal CU sopra indicato, per l'iscrizione al Campionato di Serie B:

- a) del deposito della documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND;
- b) del deposito della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione;
- c) del deposito della documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione dei tesserati;
- d) del deposito della documentazione attestante il pagamento dell'acconto per spese di gestione;
- e) del deposito della fideiussione bancaria.

rilevato che, alla riunione del 29 settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giordano Sandoni, della sanzione della inibizione per mesi 2 e giorni 10 ed alla ASD Futsal Bologna 2003 della sanzione dell'ammenda di € 2.500,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della ASD Futsal Bologna 2003, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Gordano Sandoni l'inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società ASD Studio 4 ora ASD Futsal Bologna 2003 l'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

(563) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIROLAMO OLIVE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Biancazzurro Fasano) E DELLA SOCIETA' ASD BIANCAZZURRO FASANO (nota n. 9071/746pf10-11/LG/AM/pp del 25.5.2011).

rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Girolamo Olive, Presidente della ASD Biancazzurro Fasano, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU n. 798 del 18 Giugno 2010 (punto A.9), e la stessa ASD Biancazzurro Fasano, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00 della dichiarazione di disponibilità del campo come previsto dal CU sopra indicato, per l'iscrizione al Campionato di Serie A/2;

rilevato che, alla riunione del 29 Settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Girolamo Olive, della sanzione della inibizione per mesi 1 ed alla ASD Biancazzurro Fasano della sanzione dell'ammenda di € 500,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Girolamo Olive l'inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Società ASD Biancazzurro Fasano l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

(564) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE DELLE CAVE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Real Casalgrande C/5) E DELLA SOCIETA' ASD REAL CASALGRANDE C/5 (nota n. 9069/745pf10-11/LG/AM/pp del 25.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Michele Delle Cave, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Casalgrande, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti B 1 del CU n.798 del 18 giugno 2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00, della certificazione in ordine alla insussistenza debitoria, contemplata al punto B) 1 del citato Comunicato, per l'iscrizione al Campionato di Serie B;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Michele Delle Cave, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, cp. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Delle Cave Michele l'inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Società ASD Real Casalgrande C/5 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(565) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MICHETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Ass. Real Monturano) E DELLA SOCIETA' ASS. REAL MONTURANO (nota n. 9068/744pf10-11/LG/AM/pp del 25.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Andrea Michetti, Presidente della Società Real Monturano, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A) 7. del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta, prevista dal punto A) 7. del citato C.U., per l'iscrizione al Campionato di Serie B;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Andrea Michetti, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Sig. Andrea Michetti l'inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Società Ass. Real Monturano l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(567) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MELE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Real Molfetta) E DELLA SOCIETA' ASD REAL MOLFETTA (nota n. 9064/743pf10-1/LG/AM/pp del 25.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Leonardo Mele, Presidente della Società ASD Real Molfetta, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A) 7. del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta, prevista dal punto A) 7. del citato C.U., per l'iscrizione al Campionato di Serie B;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Leonardo Mele, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;

- rilevato che gli stessi hanno ommesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Leonardo Mele l'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società ASD Real Molfetta l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Arturo Perugini

“”

Pubblicato in Roma il 29 settembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete